

considerando che è opportuno prevedere una procedura di stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che è opportuno prevedere un periodo di tempo per mettere in atto misure armonizzate nei confronti della malattia di Newcastle,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni, in particolare quelle dei volatili da cortile, che figurano all'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE.

Inoltre, si intende per:

- a) carni: tutte le parti dei volatili da cortile idonee al consumo umano;
- b) carni fresche: tutte le carni, comprese quelle confezionate sottovuoto o in atmosfera controllata, che non abbiano subito alcun trattamento per assicurarne la conservazione, se non l'azione del freddo.

CAPITOLO II

Norme per gli scambi intracomunitari

Articolo 3

A. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile:

- 1) che, dal momento in cui sono sgusciati, abbiano soggiornato sul territorio della Comunità o che siano stati importati da paesi terzi conformemente ai requisiti del capitolo III della direttiva 90/539/CEE.

Fino al 31 dicembre 1992 e qualora le carni di volatili siano destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui statuto sia stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE, queste carni devono provenire da volatili che non siano stati vaccinati con un vaccino vivo attenuato contro la malattia di Newcastle entro i trenta giorni precedenti la macellazione.

Il Consiglio adotta, anteriormente al 1° gennaio 1992, il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, fondata su una relazione concernente i rischi di trasmissione della malattia di Newcastle;

2) che provengano da un'azienda:

- non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative ad una malattia dei volatili da cortile,
- non situata in una zona dichiarata inferta dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

3) che durante il trasporto al macello non siano venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle; il trasporto attraverso una zona dichiarata inferta dalle suddette malattie è vietato, a meno che venga effettuato sulle principali vie stradali o ferroviarie che attraversano questa zona;

4) che siano stati macellati in macelli in cui non sia stato constatato, al momento della macellazione, nessun caso di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

le carni fresche sospette di contaminazione nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto, devono essere escluse dagli scambi;

5) che siano contrassegnati conformemente agli articoli 4 e 5;

6) che siano accompagnati dal certificato sanitario previsto dall'allegato IV della direttiva 71/118/CEE, completata conformemente all'allegato della presente direttiva.

B. Non rientrano nel presente capitolo le normative nazionali concernenti le carni:

- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale;
- contenute in piccoli colli inviati a privati, a condizione che si tratti di spedizioni prive di ogni carattere commerciale;
- destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano collegamenti internazionali.

Articolo 4

Le carni fresche di volatili, oggetto della presente direttiva, devono essere munite del bollo sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 71/118/CEE, purché esse siano conformi ai requisiti dell'articolo 3, lettera A, punto 1 della presente direttiva e provengano da animali macellati nel rispetto delle condizioni igieniche prescritte dalla direttiva 71/118/CEE.